

COMUNE DI CHIAVERANO



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **dieci**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:.

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. TROMPETTO MATTEO - Consigliere	Sì
4. REVELLO CHION MARIA - Consigliere	Sì
5. FUSO LUISA MARIA - Consigliere	Sì
6. PONZETTO ENRICO - Consigliere	Sì
7. EBANIELE FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	Sì
9. VERDOJA PIETRO - Consigliere	Sì
10. MIGNONE ERINO - Consigliere	Sì
11. GASTALDO BRAC ALESSANDRO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FURNARI dott.ssa Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera del C.C. n. 16 in data 10/06/2015 ad oggetto
“Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2015.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2015 e che fa presente che , a causa del consistente taglio ai trasferimenti statali per l'anno 2015 si è reso necessario aumentare l'aliquota IMU ordinaria ;

Udito l'intervento del Consigliere Mignone Erino che si dichiara contrario all'aumento in quanto va a colpire la seconda casa ;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta meritevole di approvazione ;

Con voti n. 8 e n. 3 contrari (Verdoja Pietro ,Mignone Erino, Gastaldo Brac Alessandro)

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato , il Consiglio Comunale , con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari , dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 4° comma del Decreto Legislativo 18:08:2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.16 DEL 04/06/2015

OGGETTO : Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2015.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. lascia salva la disciplina per l' applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della I.U.C.;

ATTESO che:

- le aliquote dell'imposta, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:
- · Aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;
- · Aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011;
- · Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 30 del 16/07/2014, come componente della nuova IUC;

APPURATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica :

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO, inoltre, l'art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, che prevede altresì l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTA la Legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014 che, inserendo l'art. 9-bis, ha eliminato per l'anno 2014 la possibilità di assimilare all'abitazione principale le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti, modificando l'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n° 214 sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" e ha inserito, dopo l'ottavo periodo, il seguente stabilendo che " *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*";

VISTO l'art. 5 comma 4 del sopra citato Regolamento, in base al quale, sono assimilate all'abitazione principale dal 1° gennaio 2014,

- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e previa dichiarazione all'Ufficio Tributi. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

VISTO il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), che riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

CHE ai sensi dell'art. 13, c. 10 D.L. 201/2011 la detrazione per abitazione principale maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di Euro 400,00 era prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. in base al quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non poteva eccedere il 2,5 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) in base al quale anche per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO il D.L. n. 4/2015 convertito con legge 24 marzo 2015 che ha stabilito nuovi criteri in materia di esenzione dei terreni agricoli per effetto del quale i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale sono soggetti al pagamento dell'IMU ;

VISTO l'art 1 del D.L 4/2015 convertito con legge 24 marzo 2015 che al comma 1 lettera b) prevede:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
- b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

VISTO l'art 1bis del D.L 4/2015 convertito con legge 24 marzo 2015 che prevede:

(1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del

Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993).

2. ((L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche)) nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

RICHIAMATO

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali...è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno in data 13 Maggio 2015 che ha differito al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 .

RITENUTO, necessario al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, stabilire le seguenti aliquote e detrazioni:

- Aliquota di base: **0,90%**;
Aliquota prevista per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: **0,45%**;
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria :
 - a) Aliquota di base: **0,90%**;
 - b) Aliquota prevista per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: **0,45%**;
2. Di determinare l'importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto 1 lettera b), a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all'imposta.
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. Di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
5. Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014;

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Chiaverano , 04/06/2015

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
f.to Fiorentini Maurizio

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta.

Chiaverano 04/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Furnari dott.ssa Margherita

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.

IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 18/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

lì 18/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
lì 18/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267)

Divenuta esecutiva in data 10/06/2015

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)**
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
